

# RAGIONAMENTI FAMILIARI

SOPRA LI SETTE SACRAMENTI

Della nostra Legge Evangelica.

*Nonamente dati in luce dal M. R. P. F. Angelo Eugenij da Pe-  
rugia dell' Ordine Minore Conventuale di S. Francesco,  
Dottore Teologo.*

Et in questa Seconda Impressione aggiuntou i  
Il Trattato delle Resolutionsi de Casi dell' Indulgenze,  
& Censure Ecclesiastiche.

*Composto dal M. R. P. D. Agostino de Angelis della Congre-  
gazione Somaſcha.*

Opera vtile à qualsiuoglia stato di persone, doue si resol-  
uono molti dubbij, e si decidono molti casi.

*Con tre Tanole, una delle Materie, la seconda delle Cose più ne-  
cessarie, e la terza delli Dottori, et Autori citati nell' Opera.*


DIVISA IN DVO TOMI.

*Dedicati al Reuerendiss. P. M.*

**F. GIACOMO FABRETTI DA RAVENNA**

Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Minori  
Conuentuali.

**TOMO SECONDO**



IN NAP: Appresso Castaldo 1663. ) ( Con lic. de' Sup.  
A spese di Gio. Alberto Tarino.

*Angelo Eugenij da Perugia* Google



# AGGIUNTA ALLI RAGGIONAMENTI, e Casi di Conscienza del R. P. F. Angelo Eugenij.

COMPOSTA

Dal R. Padre D. Agostino de Angelis della Congregazione Somasca.

## BREVE PROEMIO

**C**on il Sacramento della Penitenza ha gran concessione, & amittà il Trattato dell' Indulgenze, e delle Censure Ecclesiastiche, poiche tanto il Sacramento della Penitenza, quanto l' Indulgenze, e Censure dipendono dalla Maestà delle Chiesse del la Chiesa, e riguardano, ò lo sciogliere l'anime dalle pene meritate per i peccati rimessi con il Sacramento della Penitenza, ò ligarle co' pene tali, che le facciano rauuedere de' loro commessi errori. Però mi è parso assai à proposito proseguendo la pia intentione di detto R. Padre Eugenij ad imitazione d' Amico, à quale non posso mancare, aggiungere qui nel fine di questo Primo Tomo alcuni Ragionamenti, & Risoluzioni di Casi dell' Indulgenze, e delle Censure Ecclesiastiche.

## RAGIONAMENTO XXXII.

Dell' Indulgenze in  
commune.

### PUNTO I.

- 1 *L'origine dell' Indulgenze.*
- 2 *Vari significati di questa voce Indulgenza.*
- 3 *In che si fundino l' Indulgenze.*
- 4 *Quali pene si remettono per l' Indulgenze.*
- 5 *Quanto vagliano l' Indulgenze*

*à rimettere le pene.*

- 6 *Come s'intende il valor dell' Indulgenza de 10. ò pur di 100. giorni.*
- 7 *Chi tien potestà di conceder l' Indulgenze.*
- 8 *Quali cause si ricerchino per concederle.*
- 9 *Quali cose si ricerchino, acciò vagliano l' Indulgenze.*

1. **V**ogliono alcuni, che l'origine di concedersi l' Indulgenze dipenda dal detto dell' Apostolo 11. ep  
A Corinth

**Sil.** *Corinth. 1. si quid donavi vobis.* mà Siluestro nella sua somma vuole, che l'origine dell' Indulgenza sia venuta da Papa **Greg.** Gregorio Magno, che fù il primo à mettere sette anni d'Indulgenza nelle stazioni di Roma, e perche il Capo della Chiesa institui, & hora dalla detta Chiesa s'offerua questo tanto istituto, come assistita, & addottrinata dallo Spirito Santo, si tiene per cosa santa, e iui introdotta la Concessione dell'Indulgenze. Dico, che nella Chiesa vi sia questa facultà di concedere l'Indulgenze, è articolo di fede **Eccl.** stabilito nel Concilio Tridentino **Trid.** al 24. cap. 9. la sel. è nella sel. 25. poiche l'Indulgenza non solo hebbe origine dal citato **Paul.** luogo di S. Paolo, mà anco da **Matth.** quelle parole di S. Matth. 16. *Quodcumq; solaueris super terris.* **Filic.** Filiccio tom. 1. tract. 8. cap. 3. n. 62.

2 Benche questa voce Indulgenza habbia varij; e diuersi significati; In questo presente trattato, & al vostro proposito per Indulgenza s'intende la remissione della pena douuta per i peccati già perdonati in virtù del Sacramento della Penitenza; poiche in virtù di detto Sacramento si rimette solamente la colpa, e la pena eterna douuta per lo peccato mortale si cangia in pena temporale da scontarsi nel Purgatorio in qu

to à quella parte di pena, che non fù sodisfatta in vita con la sodisfazione sacramentale, è penitenza fatta dal Penitente. Hor questa pena, che douria il Penitente pagare nel Purgatorio, li vien rimessa qui in questa vita mediante l'Indulgenza, quale non rimette altrimenti la colpa, perche non è Sacramento; Ben può la Chiesa instituire l'Indulgenza per ottenere da Dio, che il Peccatore facci vn atto di coneritione, cò il quale ottrngi il perdono della colpa, mà immediatamente l'Indulgenza non rimette la colpa, mà la pena solo, e questa rimette dopo, che sia stata rimessa la colpa, e non auanti, onde se vn' huomo giusto peccasse venialmente, e poi guadagnasse l'Indulgenza, prima di confessare il peccato veniale, non ottenebbe il perdono della pena corrispondente al peccato veniale commesso da lui, e non còfessato, è non perdonato mediante il Sacramento della Penitenza.

3 L'Indulgenza, ò vogliamo dire il suo volere, e forza si funda su l'vnità del corpo mistico, ch'è composto da tutti i fedeli, & perche accade, che alcuni Santi hauèdo sodistatto pienamete per tutte le pene douute alli loro proprij peccati li auanzino molte opere buone, e molti meriti, che potriano scontare, e pagare

pagare altre pene, queste si serbano per altri, che non hanno tanto cumulo, e ricchezza di meriti, e specialmente i meriti infiniti di Christo Signor Nostro sono in tanta copia, & abbondanza, che si possono applicare per rimettere le pene douute à tutti i peccati di tutto il mondo. Hor questa abbondanza, e copia, cumulo, e ricchezza di meriti suol chiamarsi Thesoro della Chiesa, che si come in qualsiuoglia Republica ben ordinata, si suole tenere Thesoro, cioè mucchio, e copia di monete da distribuirsi conforme l'occorrenti necessità d'essa Republica, così in questo mistico Corpo, o vogliam dire Republica della Chiesa, e de' fedeli, si serba vn Thesoro, cioè copia, & abbondanza de' meriti souerchiati ad altri Santi, e de' meriti di Christo Signor Nostro, in particolare per distribuirli nell'occorrenti bisogni de' altri fedeli.

4 L'Indulgenza non rimette le pene douute al peccato Originale, perche questo, fù scancellato quanto alla colpa, e rimesso etiamdio quanto alla pena dal Sacramento del Battesimo; e perche la professione, che fanno i Religiosi equiuale al Battesimo, il Religioso professso ottiene nell'atto della sua solenne professione la remissione della colpa, e della pena douuta alli

peccati attuali da lui commessi, e perdonatili auanti faceffe la detta solenne sua professione, ma alli fedeli communemente in virtù dell'Indulgenza solamente è rimessa la pena douuta alli peccati attuali commessi dopo il Battesimo, e perdonati mediante il Sacramento della Penitenza, scù Confessione. E quando dico peccati attuali, intendo tanto mortali, quanto veniali, perche all'vni, & altri corrispondono le douute pene da scottarsi, e pagarsi nel Purgatorio.

5 Alcuni vogliono, che tanto vaglia l'Indulgenza à rimettere la pena, quanto è la diuotione, e fatica di quello, che piglia l'Indulgenza; ma questo non può stare, non fundandosi l'Indulgenza su'li meriti di chi la riceue, e guadagna, ma su'li meriti di Christo Signor Nostro, e de' Santi, e però si deue dire, che tanto vaglia l'Indulgenza à rimettere le pene, o vero tanta pena rimetta, quanta vien concessa à rimetterli, e perdonarsi da chi concede l'Indulgenza, onde è commune detto. *Indulgentia tantum valet, quantum uerba sonans.* Bonac. nel Trac. de Sa. Bon. c. 1. p. 2.

6 Quando nell'Indulgenza si dice, rimetterli la pena di sette, o dieci, o cento giorni, non s'intende, che in virtù di detta Indulgenza si scoti, e paghi quella pena, che si pagheria in Purgatorio

A 2 gatorio

gatorio in sette, dieci, ò cento giorni, mà s'Intende, che sconti sette, dieci, ò cento giorni di penitente stabilite da' Sacri Canonì à peccati commessi, onde se per essempio Titio per vn peccato d'Homicidio deue stare cento giorni in Penitenteza, in virtù dell'Indulgentza, che piglia, li vien rimessa la penitenteza, che doueua fare in detti centi giorni, che però nelle Bolle Ponteficie, si suol mettere questa, *de iniunctis Penitentijs*, & è d'auertire, che le Penitenteze in giornate, ò vero tassate da Sacri Canonì, si riducono principalmente à tre, ciò è Carena, Quadragea, e Settena. Carena significa la pena di 40. giorni, e sette anni, ne quali, chi era condannato à questa pena, doueua digiunare in pane, & acqua; Quadragea significa la pena di 40. giorni, ne quali doueua digiunare in pane, & acqua, & Settena era la pena di setti giorni; e perche, chi adimplisce, e paga le pene tassate da' Sacri Canonì, paga, e sconta le pene, che douria pagare, e scontare in Purgatorio; però à chi sono rimesse le Penitenteze tassate da' Sacri Canonì, sono rimesse tante pene del Purgatorio, quante corrispondono alle dette Penitenteze, però anco in virtù dell'Indulgentze ci sono rimesse le pene del Purgatorio, & tante pene, quanto sono le Penitenteze, che ci sono rimesse per

l'Indulgentze; e così chi guadagna 100. giorni d'Indulgentza, non paga quelle pene, che pagaria nel Purgatorio nello spatio di 100. giorni, e là paga quelle pene, che pagaria se hauesse fatto in vita cento giorni di Penitenteza; e perche nel Purgatorio non tutti stanno lo stesso spatio di tempo, perche alcuni vi stanno poco tempo, e patiscono più atroci pene, altri lungo tempo, e patiscono pene più miti, e lieue; si può dare il caso, che con l'Indulgentze acquitate in molti anni, à pena sodisfano, e paghino le pene, che douriano pagare nel Purgatorio in vn giorno solo; così dicono Autori grauisimi. Bonac. nel luogo cit. Corin. disp. 12. dub. 5. n. 27. Seb. d. 21. q. 1. art. 3. Talien. verbo Indulg. lib. 6. cap. 23. n. 5. Henrquez, Emmaurel Sà, Corduba, Graffio, Valenza, Nauarro, & altri Theologi, come riferisce Nugno q. 25. art. 3. diff. 2.

7 Il Sommo Pontefice solamente di propria, & ordinaria potestà può concedere l'Indulgentze, poiche si come il Principe Supremo solo può dispensare li beni del Commune, & i Thefori, così solo il Sommo Pontefice, ch'è Principe Supremo della Chiesa può dispensare i thefori di quella, che però à S. Pietro solo fù detto da Christo Signor Nostro nel cap. 21. dell'Euang. di S. Giouanni. *Pasc*

Bon.  
Gor.  
Se b.  
Tal.  
Henr.  
Emm.  
Cor.  
Graff.  
Val.  
Nau.  
Nug.

*ones meas.* l'altri Vescovi, e Prelati della Chiesa possono concedere l'Indulgenze di commissione, & ordine del Sommo Pontefice, e quella quantità d'Indulgenze, che il Sommo Pontefice li

**S. To.** permette, così dicono S. Thom. **Nug.** in adit. q. 26. art. 3. **Nug.** ibi **Bell.** d. Bellarm. de Indulg. cap. 55. **T. cl.** Toterns lib. 6. cap. 25. n. 1. **Suar.** Suarez disp. 49. sect. 1. n. 13. **Con.** Coninch. disp. 12. dub. 1. n. 8.

Quindi è che anco il Parochiano & il semplice Sacerdote, anzi un Laico ancora può dispensare l'Indulgenze per ordine del Sommo Pontefice, poiche il dispensare dell'Indulgenze non è atto ammesso all'ordine, ma alla giurisdizione, che si può anco a Laici delegare. così vogliono

**Grass.** Grassio lib. 2. cap. 2. Suarez disp. **Suar.** 55. sect. 3. Reginald. lib. 7. n. **Reg.** 118.

8 Il Sommo Pontefice si deve muovere a giusta, e ragionevole causa a concedere l'Indulgenze: qual giusta causa è, o l'haveria Dio, o l'utilità della Chiesa, perche il Sommo Pontefice non è assoluto Padrone del Tesoro della Chiesa, ma Dispensiere, e però deve distribuire, e dispensare i beni d'essa, conforme la volontà dell'assoluto Padrone, ch'è Christo Signor Nostro, però si dice ne' Sacri Canonì al cap. *Vulginitus de Peniten. & Remiss.* che Christo Signor Nostro concessesse al Sommo Pontefice l'auto-

rità di dispensare il Tesoro dell'Indulgenze per causa ragionevole, così dicono S. Tomaso, S. S. T. 9. S. 86. Bonau. Caiecano appresso Suarez, **Suar.** tom. 4. disput. 54. sect. 1. **Nug.** Nug. q. 25. art. 3. **Corinch.** disput. **Con.** 12. dub. 6. conclus. 1. **Cordub.** lib. 5. de Indulgentijs q. 20. pag. **Reg.** 419 **Reginal.** lib. 7. cap. 12. **Val.** Valentia tom. 4. d. 7. q. 20.

Vero è, che detta causa ragionevole, e giusta all' hora si suppone, e veramente è tale, quando si comanda dal sommo Pontefice qualche opera Pia, e buona, che ceda in honor di Dio, e in utilità della Chiesa, e detta opera buona si ha da fare, o da chi guadagna l'Indulgenza, o da altri, & a quello l'applica, come accade nell'Indulgenze, che si concedono all'anime del Purgatorio per modum suffragij, poiche i vivi fanno l'opera buona, e pia, e l'applicano per l'anime de' morti. Alle volte si possono concedere l'Indulgenze senza comandare alcuna opera buona, e pia, come quando si concedesse l'Indulgenza a qualche persona benemerita di S. Chiesa, così insegnano li sopradetti Autori ne' luoghi sopra citati.

9 Tre conditioni si richiedono in quello, che deve guadagnare l'Indulgenza, prima deve esser Battezzato, perche gl' Infedeli, come che sono fuori del corpo mistico della Chiesa, non partecipano de' beni comuni

muni di quella. Gl'Heretici, & Apostati, benchè battezzati, perche separati ancor essi dal corpo della Chiesa, non possono meritar l'Indulgenza, quale però si può applicare à Cathecumeni per modo di suffragij, come si fa anco à i morti, così dicono Henriq. lib. 7. c. 18. n. 3. Corduba, Nauarro, Emmanuel & à verbo Indulgentia, perche li Cathecumeni si annouerano frà li membri del Corpo mistico della Chiesa, quale ne' giorni solenni di Pasca, & Pentecoste fa oratione particolare per essi.

Secondo chi vuol guadagnare l'Indulgenza, deue esser in gratia, ò per mezzo della contritione, ò per mezzo della Confessione, in maniera che anco quando il sommo Pontefice concede l'Indulgenza à chi contrito, e confessato fa l'opera buona prescritta per guadagnar l'Indulgenza; se il Christiano si troua in stato di gratia, non si ricerca, che si confessi, così dicono Antonino Graf. 1. p. tit. 20. cap. 3. n. 5. Graffio Nau. loco cit. n. 9. Nauarro loco cit. Reginaldo, Suarez, Conincho, Emmanuel & altri.

Terzo chi vuol guadagnare l'Indulgenza deue fare, l'opera prescritta per l'acquisto, e guadagno di quella, perche il sommo Pontefice concede l'Indulgenza con conditione, che si facci l'opera pia, e buona, che esso comanda, e prescriue, e pe-

rò non adimplendosi d. conditione, non vale la concessione. così dicono S. Tomaso nell'ad. ditio q. 27. art. 3. Nugno nell'istesso luogo, Nauarro de Indulgen. notab. 19. n. 1. Henriq. de Indulg. c. 10. n. 3. Graffio de Indulg. c. 5. n. 32. Corduba lib. 5. q. 23. Valentia loco cit. Rinaldo, Toletto, Paludano, S. An. tonino presso Reginaldo lib. 7. n. 176. & n. 177.

E perche il sommo Pontefice suole prescriuere non vna sola opera, mà più, come il digiuno di 3. giorni, visitare più Chiese, far l'elemosina, per guadagnare l'Indulgenze, bisogna puntualmente adempire tutte queste opere, mà non è necessario, che chi fa le dette opere buone sia sempre in gratia di Dio, bastandole, che l'ultima opera egli la faccia in gratia, poiche Iddio non rimette mai la pena, se prima non ha rimesso la colpa; se dunque chi vuol guadagnare l'Indulgenza si troua in gratia di Dio, quando esegue l'ultima opera prescritta, merita, che se le rimetta la pena in virtù dell' Indulgenza, così insegnano Suarez disp. 52. sect. 2. n. 7. & sect. 5. n. 8. Nauarro de Indulg. notab. 19. n. 17. Graffio c. 5. n. 48. Henriquez de Indulgentijs c. 9. Naldo verbo indulg. n. 7. Corduba lib. 5. q. 24. Valentia, Emmanuel, Rinaldo, Toletto Nugno Carinch. Reginaldo, Armil.

Cano.

Hen.  
Cor.  
Nau.  
Em.

Ant.  
Graf.  
Nau.  
Reg.  
Suar.  
Cor.  
Em.

S. T.  
Nug.  
Nau.  
Hér.  
Graf.  
Cor.  
Val.  
Rin.  
Tolet.  
Pal.  
S. An.  
Reg.

Nau.  
Gra.  
Hér.  
Nal.  
Cor.  
Val.  
Em.  
Rin.  
Tolet.  
Nug.

Can. Canopresil. Bonac. nel tom. de  
Bon. Sacram. disp. 6. q. 1. part. 5.  
num. 10.

Dell'indulgenza detta  
Plenaria, ò vero  
Plenisfima.

PUNTO II.

- 1 Qual sia l'indulgenza Plenaria.
- 2 Se sia differente dalla Plenisfima.
- 3 Se vaglia per l'anime de' morti.
- 4 Se vaglia nell'articolo di morte, & in che modo.
- 5 Se pigliando l'Indulgenza nell'articolo di morte, l'anima voli subito al Cielo.
- 6 Se quando si concede l'Indulgenza, si deve intendere sempre Plenaria.
- 7 Se possiamo guadagnar l'Indulgenza per altri ancor viventi, à quali l'applichiamo.
- 8 Se ad un'anima se possi più volte applicare l'Indulgenza Plenaria.
- 9 Se guadagnata una volta in l'articolo mortis, cessa, e non possa più guadagnare.

1 **L'**Indulgenza è di due forti, l'una si chiama Temporale, l'altra Plenaria; la Temporale è quella, che non rimette tutta la pena dovuta à peccati, ma parte, e quella parte

precisamente, che assegna, e tassa la Bolla dell'Indulgenza, essendo pur troppo vero il detto, che *Indulgentia tantum valent, quantum sonant.* l'Indulgenza temporale poi è quella, che si divide in Carenza, Quadragesna, e Settena, che habbiamo dichiarato di sopra. l'Indulgenza Plenaria all'incontro è quella, che rimette tutta la pena dovuta à peccati, ò senza alcuna limitatione, ò con qualche limitatione: quella rimette tutta la pena senza alcuna limitatione, che si concede assolutamente senza metterui la particola, *de iniunctis penitentijs.* quella rimette tutta la pena con qualche limitatione, che hà aggiunta la particola *de iniunctis Penitentijs.*

2 Indulgenza Plenisfima è la stessa con l'Indulgenza Plenaria, mà si dice Plenisfima per maggior espressione, ò come altri dicono *amplificationis gratia.* così dicono Grassio loco cit. c. 1. <sup>Grass.</sup> n. 2. Toletto lib. 6 c. 24. n. 2. <sup>Tol.</sup> Valentia tom. 4. disp. 7. q. 20. <sup>Val.</sup> punt. 3. versus *primi generis*, Bellarminus lib. 1. de Indulgen. c. <sup>Bell.</sup> 9. <sup>Con.</sup> Conin. disp. 12. n. 5. ad finē. <sup>Soc.</sup> Sorus dist. 21. q. 2. art. 1. <sup>Reg.</sup> Riginal. lib. 7. c. 13. sect. 2. n. 146

3 Non è dubio alcuno, che l'Indulgenza applicata all'anima del Purgatorio, le rechi notabil giouamento, perche le libera da quelle pene, che douriano pagare

gare indetto luogo, e se bene non hà giurisdictione sopra quell'anime, ad ogni modo è lecito poterle aiutare, & suffragare con l'oratione, e con l'Indulgenze, legendosi nel cap. 12. del libro de' Macabei quelle parole. *Sæcra ergo, & salubris est cogitatio pro defunctis orare, ut à peccatis solvantur.* e se bene, chi vuol guadagnare l'Indulgenza per se medesimo deue esser in gratia, come s'è detto di sopra, ad ogni modo, chi vuol guadagnare l'Indulgenza per l'anime del Purgatorio, può fare quell'opera, con la quale si guadagna d. Indulgenza, benchè sia in peccato mortale, poichè l'Indulgenza non ha la sua virtù da quell'opera buona, mà dalli meriti di Christo, quali s' applicano dal Sommo Pontefice all'anime del Purgatorio, subito, che s'adimplisce l'opera buona da lui comandata, e prescritta. così dicono Cordubalib. 5 q. 17. dub. 3. Nauarro notab. 10. de Indulg. n. 4. Nald. de indulgentia, apud Suarez disput. 53. sect. 4. n. 5. Tollet. lib. 6. c. 26. n. 5. Coninch. disp. 12. dub. 7. n. 39. Reginald. lib. 7. n. 183.

4 Si sogliono ancora tal volta cōcedere l'Indulgenze à quelli, che stanno in articolo di morte, quali essendo per ancora viatori, e nell'ultimo termine della via, e della vita, stanno

parimente sotto la giurisdictione del Sommo Pontefice; e così possono godere di questo grã beneficio dell'indulgenza, che per ordinario si suol concedere plenaria.

5 Et è certo, che pigliandosi nel debito modo questa indulgenza, l'anima subito uscita dal corpo vola al Cielo senza trattenerfi à pagare le pene nel Purgatorio, perche le sono cōdonnate, e rimette in virtù dell'indulgenza plenaria, quale tanto vale, quanto significano le parole, perche dunque cōcedendo l'indulgenza plenaria in articulo mortis, questo libera l'anima dall'obbligo di dover pagare tutte, e quali si siano pene, però subito uscita l'anima dal corpo, sale al Cielo à godere l'eterna beatitudine.

6 E se bene l'indulgenza, sendo fauore, e priuilegio del Principe, si deue largamente intendere, e spiegare, massime quando vi è dubio quanto deue durare, e quanta ella sia in se medesima, ad ogni modo se non s'esprime esser plenaria, non si può intendere, che sia plenaria, eccetto, quando vi fusse dubio, se fusse plenaria, ò non plenaria.

7 E perche si può pigliare l'indulgenza da vn viatore per l'anime de' morti, così anco si può pigliare da vn viatore per vn altro viatore, quando ciò

fia

Cor:  
Nau.

Nald.  
Suar.  
Tol.  
Con.  
Reg.

sia espresso nella Bolla, onde benché alcuno non sia informato, & non habbia notizia, che altri habbi guadagnato l'Indulgenza à suo beneficio, sente l'utile, & il frutto; perche, come la scuola dice, *merè passivè se habet*, è sì come per guadagnar l'Indulgenza all'anime de' morti, non è necessario, che quelle lo sappino, così non è necessario, che quel viatore per il quale vn'altro prega, & applica l'indulgenza, sia di ciò informato, & habbi notizia. così dicono Suarez disput. 52. sect. 7. n. 6. & disput. 53. sect. 4. n. 10. & altri. molti.

8. E se bene l'Indulgenza plenaria rimette tutta la pena, ad ogni modo è consuetudine nella Chiesa di Dio di pigliarsi per la stessa Anima pigliare due, e più volte l'Indulgenza plenaria, & applicare ancora altri suffragij, primo perche può accadere, che vi sia qualche mancamento nell'Indulgenza, ò per parte di chi la concede, come se la concedesse senza alcuna causa, ò vero per parte di chi guadagna l'Indulgenza, tralasciando di fare quel che essenzialmente si ricerca per guadagnarla, o finalmente perche non siamo certi, che Iddio habbi accettato l'Indulgenza applicata, poiche stà in libertà, e beneplacito di Dio accettare, e non accettare la sodisfazione, che vno paga per vn altro, così dicono Caietano cit. de Henriquez

Cait.  
Hen.

c. 7. n. 4. Corduba q. 15. dub. 3. Bonacina disp. 6. q. 1. p. 6. n. 15. & altri, Benche valentia disp. 20. q. 7. p. 5 & Coninch. disp. 10. dub. 7. n. 58. siano di contraria, e diversa opinione.

Cor.  
Bon.  
Valé.  
Con.

9. Alcuni vogliono, che l'Indulgenza concessa per l'articolo di morte vaglia per vna volta sola, tanto che pigliata vna volta, se l'infermo recupera la sanità, non le può seruire l'Indulgenza, se pure non fusse stato diversamente espresso; così dicono Fumus v. indulg. num. 23. Emmanuel Sa v. indulg. n. 5. mà io dico con altri Dottori, che vale più volte, sendo che la propositione indefinita equiuale all'universale, perche dunque si suol concedere l'indulgenza in articulo mortis indefinitamente, e senza alcuna limitatione, però hà forma di concessione vniuersale, e tale parimente è la facultà d'assoluerè dalli peccati riservati, che dura, benché vna volta sia stata posta in esecuzione, così fundatamente discorrono Corduba lib. 9. q. 39. vers. prima est, Bonacina q. cit. p. 8. n. 11.

Cor.  
Bon.

Del Giubileo.

P V N T O III.

1. Il Giubileo è una specie d'Indulgenza Plenaria.
2. Se vno possi esser assoluto dal peccato dell'Heresia in virtù del

B

in del

ta del Giubileo.

3. Se vno peccasse in *confidentiam Iubilei*, di peccato riservato, possi esser assoluto.
4. Se spirato il tempo del Giubileo possi il Penitente esser assoluto da peccati scordati.
5. Se vno si confessasse de' peccati riservati in tempo del Giubileo, e poi non pigliasse detta Indulgenza, le sariano veramente scancellati i peccati, & no.
6. Quali opere soglia comandare il Sommo Pontefice per guadagnare il Giubileo.

1. **I**L Giubileo non è altro, che vn'Indulgenza plenaria, o vero plenissima, onde fa gl'effetti medesimi, che fa l'indulgenza plenaria, con questa differenza però, che nel Giubileo si suole dal Sommo Pontefice concedere licenza à Confessori, d'assolvere da' casi, e peccati riservati, si suol dar facultà d'assolvere da' voti, & à penitenti si suol dar licenza di sciegliersi vn Confessore à suo arbitrio, si chiama questa sorte d'indulgenza plenaria, Giubileo, perche simili facultà sopradette, si sogliuo concedere l'anno del Giubileo, che prima era ogni cento anni, poi si ridusse ad ogni cinquanta, e finalmente vedendosi notabilmente abbreviata la vita dell' huomo ad ogni vinticinque anni.

2. È opinione assai probabile,

che il Cōfessore in virtù del Giubileo possa assolvere il Penitente nel suo interno della Conscienza dal peccato dell' Heresia, perche se bene nelle concessioni generali d'assolvere da' peccati, per ordinarlo non s'intende, dall' Heresia, ad ogni modo essendo il Giubileo vn Priuilegio straordinario nato da vna somma liberalità del Sommo Pontefice, si rende assai probabile, che il Cōfessore possa assolvere da questo peccato, quando non fosse specialmente eccettuato, come alle volte si suole eccettuare, così dicono Fillucc. tract. 8. c. 20. n. 265. Fil. Fagundez de Præceptis Ecclesie præcept. 2. lib. 8. c. 8. & altri presso Diana p. 1. tract. 5. resolut. 1. Dian.

3. Se alcuno peccasse in *confidentiam Iubilei*, di peccato riservato, ciò è, se peccasse à bella posta, perche sà di poter essere assoluto dal Confessore in virtù del Giubileo, se poi veramente se si pensa, e si confessa può essere assoluto, purchè nel Giubileo non stia espresso, che simili peccati non possino essere assoluti, così dicono li sopradetti Autori, oue è da notare, che altro è peccare dopò hauuta la notizia del Giubileo, altro è peccare, perche hà hauuto tal notizia, quello veramente, si dice peccare in *confidentiam Iubilei*, il quale pecca, perche sà poter esser assoluto in virtù del Giubileo. Similmente chi vna volta assoluto in virtù del.

del Giubileo, se di nuouo peccà, può essere di nuouo assoluto, e parimente, chi nella prima settimana hà guadagnato il Giubileo, lo può anco guadagnare nella seconda settimana così dicono Filliuc. loco cit. n. 278. Sánchez in summa tom. 1. lib. 4. c. 34. n. 28. e porta per questa opinione anche il Suarez, benchè altri siano di contraria opinione.

Fill.  
Sanc.

Suar.

4 Se alcuno nel tempo del Giubileo si fusse confessato, & hauesse per scordanza tralasciato alcuni peccati, può essere da quelli assoluti, benchè siano riseruari dopò passato il tempo del Giubileo, perche in virtù del Giubileo, fù tolta la riseruatione, anzi li voti non commutati in tempo del Giubileo, almeno quelli, che non furo commutati per scordanza, & obliuione, possono essere commutati. passato il tempo del Giubileo, così dice Sanchez nel luogo cit. dal n. 31. sino al n. 41.

Sanc.

5 Chi hauendo intentione di pigliare il Giubileo, si confessa e riceue l'assoluzione da peccati riseruari, se poi non fa la penitēza, ò vogliamo dire l'altre opere buone prescritte, e comandate per guadagnare il Giubileo, non tornano li peccati già confessati, poiche resta veramente assoluto senza obligo di ripetere la confessione per essere assoluto da detti riseruari, benchè pecchi questo tale, che senza le

gitima causa non adempie l'altre opere prescritte dal Giubileo così dice Suarez riferito dal Sánchez nel luogo citato, n. 34. Benchè lo stesso Sanchez, Bonacina tom. 1. de Sacramentis disp. 3. q. 7. s. 3. n. 6. tenghino il contrario, massimè se il Penitente nel principio habbe buona intentione, e non tralasci l'opere prescritte per disprezzo.

Suar.  
Sanc.

Bon.

6 Il Giubileo suole per ordinario durare due settimane, nel qual tempo in ciascuna settimana si digiunano i trè giorni stabiliti, che sono la quarta, e sesta feria, & il Sabbato, si dà la limosina à poueri, conforme la possibilità di ciascheduno, si sogliono visitare le Chiese specialmente nominate in detto Giubileo, e finalmente chi vuol guadagnare il Giubileo si confessa, e communica. E perche nel Giubileo si dà facoltà d'assoluere da peccati riseruari, e di commutare i voti, eccetto li solenni di Castità, di Pouertà, e di Religione, bisogna attentamente, e minutamente, offeruare, e pòderare le parole della Bolla di esso Giubileo per decidere molti casi, sogliono occorrere nel praticare di pigliare, e guadagnare detto Giubileo, che non si suol concedere, se non quando occorre grande, e notabile necessità à Santa Chiesa.

Della Bolla della  
Crociata.

PUNTO IV.

- 1 *La Bolla della Crociata ha somiglianza, & amistà con l'Indulgenza, & cò il Giubileo.*
- 2 *In virtù della Bolla della Crociata si dà facoltà di sciegliersi il Confessore à suo piacere.*
- 3 *Quante Bolle si possono pigliare in vita.*
- 4 *In articolo di morte, non può il Penitente esser assoluto dall'heresia.*
- 5 *Per guadagnar l'Indulgenza della Crociata, basta hauer la Bolla à casa.*
- 6 *Non può godere la Bolla, chi vada ad un Regno, doue la Bolla non hà luogo.*
- 7 *Può esser assoluto in virtù della Bolla, chi hauendo cominciato, non potè terminare la confessione, e passò il tempo della Bolla.*
- 8 *Quali voti si possono commutare in virtù della Bolla.*
- 9 *Quali debiti possa ritenersi il Penitente in virtù della Bolla.*
- 10 *Per Privilegio della Bolla in tempo di digiuno, può chi hà la Bolla mangiar caso, & oua.*

1 **L**A Bolla della Crociata tiene amistà con il Giubileo, perche anco in virtù di questa

Bolla si rimettono li casi riservati, li dà facoltà di sciegliersi il Confessore, e si commutano i voti, tiene anco amistà con l'Indulgenze, perche questa Bolla hà virtù dalla poteltà delle Chiavi di S. Chiesa, come anco l'Indulgenze, benche differiscano poi, perche la Bolla riguarda la remissione della colpa, l'Indulgenze la remissione della pena temporale; di nouo conuengono la Bolla della Crociata, e l'Indulgenza, perche l'Indulgenza tal volta per esser guadagnata ricerca, che sia dia vna certa elemosina, folendo il Sommo Pontefice comandare tra l'altre opere buone anco tal volta l'elemosina, e la Bolla della Crociata non s'ottiene, se non con dare vna certa quantità di limosina in aiuto della Guerra contro gl'Infedeli, e contro gl'Heretici.

2 Chi dando la limosina richiesta dalla Bolla, gode i privilegij di quella, può primieramente elegerli vn Confessore à suo piacere degl'approuati dall'ordinario, seù Vescouo del luogo, doue la Bolla hà il suo vigore, è quello vna volta l'anno in sua vita, & vna volta in articolo mortis, dal quale Confessore può essere assoluto da' Casi riservati, eccetto dall'Heresia publica, è manifesta, e da qualsiuoglia censura, purchè si dia sodisfattione alla parte offesa, doue sotto nome d'Heresia, s'intende anco il

Paga-

**Paganefmo, e la publica Apostasia dalla nostra Santa Fede.**

3 Il poter assoluto in vita vna volta, & vna volte in morte da' peccati riferuati, s'intende dalli riferuati dal Sommo Pontefice nella Bolla della Cena, perche dalli riferuati, all'Ordinario, e Vescouo del luogo si può far assoluere quante volte se bisogna; mà del peccato dell'Heresia si deubno far assoluere dall'Inquisitore, & altro ministro, che habbi questa special facultà, e se porrerà il caso, che il Penitente habbi bisogno d'essere di nouo assoluto da' casi riferuati al Sommo Pontefice, può di nouo pigliare vn'altra Bolla, e farsi assoluere vna volta in vita, & vna volta in morte, mà non può nello stesso anno pigliar la terza Bolla.

4 nell'articolo, ò punto di morte, non può il Penitente, esser assoluto dal peccato dell'Heresia in virtù della Bolla, mà può ben essere assoluto per lo Ius commune; Parimente nell'articolo di morte non può essere assoluto da' riferuati in virtù della Bolla, se non si sciegli vn Confessore de gl'approuati dall'ordinario, mà ben può essere assoluto per lo Ius commune, e quando sia stato assoluto dall'Heresia, risanato deue ritornare à farsi assoluere da chi hà tal potestà, altrimenti ricaderia nella medesima scomunica.

5 Se quelli del Regno di Sici-

lia, doue hà luogo la Bolla della Crociata, vanno al Regno di Napoli, doue la Crociata non hà luogo, non può godere il Priuilegio della Bolla, si come all'incontro chi dal Regno di Napoli, ò d'altra parte, vā nel Regno di Sicilia, potria godere del priuilegio della Bolla, è mangiar lacticinij, benchè vi dimorasse con pensiero di partirsene.

6 Se alcuno hauesse incominciato à confessarsi, e valersi del Priuilegio della Bolla, per essere assoluto da' casi riferuati, e non potesse per qualche accidente, proseguire la Confessione, e riceuer l'assoluzione, potria essere assoluto da detti casi riferuati, benchè passato fusse il tēpo, che dà la Bolla, ch'è dal giorno della della Publicatione, sino al giorno seguente inclusiue. Parimente se alcuno con bona fede hauesse confessato tutti li suoi peccati, haueudo intentione d'essere assoluto in virtù della Bolla, e si fosse senza colpa scordato d'alcun peccato riferuato, benchè da questo peccato sia stato indirettamente assoluto, potrà confessare detto peccato à chi si sia confessore approuato, e farsi direttamente da quello assoluere.

7 Per il Priuilegio della Bolla, si possono commutare tutti li voti, etiam giurati, eccetto li voti della Castità, e della Pouertà, dell'obediencia, e del pelligrinaggio à Gerusalemme, si come,

anco

anco i voti semplici della Compagnia di Giesù, & in questa commutatione quello deue assistere il Confessore, è, che si dia dal Penitente qualche limosina per sussidio della Crociata à sua discrezione, cosa che in specie si richiede dalla medesima Bolla, ponendosi detta limosina nella Cassa à questo effetto destinata in qualche Chiesa dal Commissario della Crociata, & il più, ch'è necessario per le commutationi di detti voti, si può ordinare dal detto Confessore à suo giuditio, e discrezione; Vero è; che alla commutatione di questi voti non si richiede causa alcuna perche basta il privilegio delle Bolle. Se li voti fossero stati fatti in beneficio del terzo, non si potranno tali voti commutare per lo pregiudicio, che se le portaria, quando li hauesse accettati, mà se non l'hauesse accettati, potranno commutarsi in virtù della Bolla.

8 Può il Penitente per la Bolla speciale, che si chiama di commutatione delli debiti incerti sino alla summa di doc. 321. tar. 8. grana 6. pigliando tante Bolle, quanto bastano per detta somma, in maniera, che per ciascuna Bolla se ne tenghi due oncie tar. 17. gr. 4. nel Regno di Sicilia, mà se li debiti incerti auanzassero detta summa, douerà fare vna compositione à parte con il Commissario della Crociata, e

non potrà valersi della Bolla in ordine à questo eccesso, si come nè anco può valersi della Bolla ritenendosi li debiti incerti in confidentialiam Bulla, hauendo ciò specialmente vietato detta Bolla, benchè si possino assoluere da i peccati in confidenza della Bolla, che non osta per i detti peccati. E se dopò fatta la compositione li venisse à notizia il debitore, è tenuto il Penitente subito à restituire, ritenendosi le spese fatte per detta compositione.

9 Nè digiuni di precetto, chi hà la Bolla può mangiar latticinij, ò digiuni, ò non digiuni, e benchè la Bolla dica, che può cibarsi di latticinij *seruata forma Ieiunij*. questo s'intende ampliatuè, non restrictuè, cioè, che benchè esso vogli digiunare, può mangiare latticinij, anzi se hà fatto digiunare, pure in virtù della Bolla, può mangiare latticinij, & offeruare il digiuno, per i Prelati, massime ne' digiuni di Quadragesima, quando non passino sessanta anni, vi bisogna Bolla speciale, percha non possino in detto tempo per la Bolla ordinaria cibarsi di latticinij. Trattano diffusamente di questi stessi, & altri Priuilegij di questa Bolla. Rodriquez nell'espositione della Bolla della cena, Diana nella prima parte tr. 11. Ludouico à breue nella disp. de Bulla, ma io hò ristretto il più necessario, p non ingrossare il volume, e gradire con la Breuità.

Delle

# DELLE CENSURE DI SANTA CHIESA.

## RAGIONAMENTO XXXIII.

**L**E Censure parimente dipendono dalle virtù delle Chiavi di S. Chiesa, perche sono pene graui, con quali castigando la Chiesa i Fedeli. li fa riconoscere de' proprij commessi errori di maniera, che tanto è dir Censura, quanto pena Ecclesiastica, che priua l'huomini, delli beni spirituali, che per altro goderia, di essa Chiesa, quale da Christo Signor nostro habbe questa potestà di castigare, con le Censure, come appare da quelle parole in S. Mattheo al c. 16.

*Mat. Quodcunque ligaueritis super terram, erit ligatum, & in Calis.* Parole, che per essere Generali, si deono intendere di qualsiuoglia Censura, così dicono Suarez de Cens. disp. 1. sect. 2. fol. 5. Auila 1. p. d. 2. fol. 2. Henriq. lib. 13. cap. 1. fol. 740. Soto nel 4. d. 22. q. 1. art. 1. Vasq. tract. de Excommunicat. dub. 1. Vgolino tab. 1. c. 1. n. 2. fol. 2. la Censura è di tre sorti: Scommunica, Suspensione, Vgoi & Interdetto.

### Della Scommunica.

#### PUNTO I.

1. Che cosa sia scomunica, e di quante sorti.
2. Effetti della Scomunica maggiore.
3. Se lo scomunicato può udir la messa, e se le giorni la messa, che per lui si celebra.
4. Se lo scomunicato sendo peccato del suo errore, benehe ancora non assoluto, possa godere i beni della Chiesa.
5. Se lo scomunicato tolerato, goda ac'beni della Chiesa.
6. Che pena incorra lo Scomunicato, e comunicando in Di-

uisis.

7. Se lo Scomunicato resti priuo della Giurisdittione, che prima haueua.
8. Chi possa assoluere dalla Scomunica.
9. Effetti della Scomunica minore.

**L**A Scommunica è vna Censura, che priua l'huomo Christiano della Communione de' Sacramenti, della conuersatione ciuile con gl'altri fedeli, e dell'aiuti, e suffragij della Chiesa, & è di due sorti, maggiore, e minore; la minore priua l'huomo della participatione attua de' tutti i Sacramenti.

La.

La maggiore priua della participatione, tanto attiva, quanto passiva de' Sacramenti; e benché le disposizioni penali in caso dubbio s'intendono della minor pena, in questa materia però della Scommunica, quando il Prelato fulmina la Scommunica, s'intende fulminare la Scommunica maggiore, non la minore. Si divide parimenti la Scommunica in quella, ch'è posta dalla legge, & in quella, ch'è posta dall'huomo; La posta dalla legge sempre dura; la posta dall'huomo muore, è mancando, mancando l'huomo, o perdendo la giurisdittione, non che li Scommunicati restino assoluti, mà perche per l'auuenire detta Scommunica non liga alcuno. La Scommunica si divide ancora giusta, & ingiusta. Giusta è quella, che viene da chi può mandarla, e nel modo, che si deve mandare, Ingiusta è quella, che viene o da chi non può mandarla, o non è mandata nel modo, che si deve. Alcuni diuidono la Scommunica Ingiusta in valida, & inualida, l'inualida

Greg. liga quanto al foro esteriore, che però disse Gregorio in c. 1. 11. q. 3. che la scomunica giusta, o ingiusta, si deve temere, l'ingiusta valida, o è ingiusta per mancamento della retta intentione del giudice, o per mancamento della forma essenziale, e questa assolutamente liga, o è

ingiusta per mancamento di giusta causa da fulminarsi, e questa liga solo nel foro esteriore. mà il Caietano vuole, che la scomunica ingiusta non sia valida. Cait.  
 q. 10. trat. 2. de effect. excommunicationis, onde S. Bonauentura disse, che *excommunicatio iusta, vel iniusta est timenda; vel à promerente, vel à proferente*, poiche quando è giusta si deve temere da chi diede causa ad esser scomunicato, quando è ingiusta, si deve anzi temere da chi la fulminò. Così dice S. Bonauenturo nell'Opuscolo ad fratres minores, e S. Augustino re- S. Bō.  
 gistrato ne' Canon. *Canone illud planè* 11. q. 3. dice, che se alcun fedele sarà ingiustamente scomunicato, tal scomunica più nuocerà à chi hà fatto, che à chi patisce tal ingiuria. Io direi, che la scomunica ingiusta è inualida nel foro interiore, e della coscienza, mà è valida in quanto al foro esteriore, e per toglier lo scandalo, che però liga fino à tanto, che il Popolo conoschi la sua inualidità, è nullità. S. Au.  
 Nauarro nel suo man. c. 27. Nau.  
 2 Molti, e vari sono gl'effetti della scomunica maggiore; Il primo è, che dichiara l'huomo priuo della gratia di Dio, poiche la scomunica maggiore sempre suppone il peccato mortale, che priua l'huomo della gratia di Dio, onde soprauenendo la Scommunica, dichiara, che

che lo scomunicato sia priuo della diuina gratia. Secondo effetto è, che priua de' Sacramenti della Chiesa, quali non può riceuere, nè dare. Terzo priua de' suffragij generali della Chiesa, che non intende allo Scomunicato di souenire in cosa alcuna, per la qual causa si suol dire, che lo Scomunicato è posseduto dal Diuolo, e se ne serue come il mulattiere del suo giumento. Quarto esclude da diuini officij, e dall'altre orationi, che s'hanno da fare, ò vdire assieme con gl'altri, se bene lo scomunicato può pregar solo, ancora in Chiesa, e se bene gli altri pregano seperati da lui, come dice Innocentio in c. nuper sentent. excommunicat. Quinto priua di tutte le cose contenute in quel verso, *os orare uale communico, mensa negatur*. Per os, cioè bocca, s'intende la participazione parlando, baciando, abbracciando, riceuendo, mandando, ò dando lettere.

Per orare, cioè preci, & orationi, s'intende la participazione de' Sacramenti degl'vfficij diuini, e di tutte l'altre orationi da farsi in Chiesa, ò fuori di chiesa. Per uale, cioè salute s'intendono gli scambieuoli saluti, che si fanno per collatione, ò con lettere, ò ancora leuandosi in piedi, cauandosi la barretta, mouendo le labra, & altre cose simili, che significano saluto senza

parola. Per communico s'intende la participazione, che si hà nell'operare, ò nel fare alcune cose insieme con lui, ò habitando nella medesima casa, ò in qualche parte di essa, ò trattando, ò conuersando con lui in altri modi. Per mensa s'intende il mangiare alla medesima tauola, dormire nel medesimo letto, e però due inuitati ad vn conuito, non può l'vno mangiare alla medesima Tauola, doue mà. gia l'altro, quando sia scomunicato, caggiona altri effetti nè seguenti numeri.

3 Lo Scomunicato; non può vdire la messa assieme con gl'altri fedeli in Chiesa, che questo faria comunicare nè diuini officij; onde se lo scomunicato vdisse la messa, peccaria graueamente, perche faria contro à quello, l'obliga la Censura in cosa graue, se pero non fusse scusato da qualche estrema necessitá, come se lo scomunicato, non vi essendo altri, seruisse la messa, così insegnano Suarez disp. 12. sect. 1. num. 3. Henriq. lib. 17. cap. 7. n. 2. Ben si può applicare la messa per lo Scomunicato dal Sacerdote, non come publico ministro della Chiesa, mà come persona priuata, massime per impetrarli la remissione de' peccati, hauendo la Chiesa per la scomunicato priuato lo scomunicato de' comuni aiuti, e suffragij, non de'

priuati, e particolari, così insegnano Auila d. 4. dist. 1. concl. 2. Auil. So. o S. ar Henr Henriquez lib. 13. c. 12. n. 3. 4. Alcuni, come Nauar. c. 27. n. 18. e Sairo lib. 2. c. 4. n. 5. Auil. 2. p. c. 7. disp. 4. dub. 2. vogliono, che lo scomunicato contrito già, & raueduto del suo errore, gode delli comuni aiuti di Santa Chiesa, e che possa sentire la messa priuatamente, non essendo ragioneuole, che la Chiesa priu degli aiuti suoi quello tale, che per mezzo della contritione gode la gratia di Dio, mà altri Autori sono di contrario parere, e sono Soto, Vasquez, Suarez citati, e seguitati dal Bonaccina disp. 2. q. 2. §. 2. n. 1. Perche questo tale, benchè contrito, anchora resta scomunicato, altrimenti si come potria sentire la messa, priuatamente, così occultamente, e priuatamente potria riceuere la comunione, e se fusse Sacerdote potria anco celebrare, il che è falso, ondè la ragione addotta proua solo, che la Chiesa volendo, potria ammettere, lo Scomunicato à questa occulta, e priuata participatione de' Sacramenti, ma non proua, che de facto l'ammetta, essendosi l'vso, ed i decreti in contrario, quello in particolare, che si legge in cap. à nobis de sententia excommunicationis.

5. Resta ancora lo Scomunicato, benchè tolerato, priuo de' beni, e de' cõmuni aiuti della Chiesa, quale quanto è dal canto suo hà dato tutti li Scomunicati in potestà del Demonio: come si dice al capo primo della prima epistola ad Timotheum. e qui per Scomunicato tolerato s'intende quello, che non è stato denunciato publicamente, benchè nominatamente sia stato scomunicato, ò vero quello, che appellò dalla scomunica. Bonaccina disp. 2. q. 2. §. 2. n. punto 1. §. 1.

6. Se lo Scomunicato è laico, riceuendo il Sacramento dell'ordine, diuene Irregolare, mà non incorre pena alcuna riceuendo gl'altri Sacramenti; se lo Scomunicato è Sacerdote, ò Clerico celebrando, ò ministrando i Sacramenti diuene Irregolare, perche è prohibito allo Scomunicato il comunicare in Diuinis, tanto s'è Laico, quanto s'è Sacerdote, ò Clerico.

7. Non è dabbio, che si come il Scomunicato è priuo della sepultura Ecclesiastica, così è priuo della giurisdittione, ò laicale, ò Ecclesiastica, conforme lo Scomunicato, ò è Laico, ò Sacerdote, ò Clerico, non essendo conuenueole, che chi è scacciato dalla Chiesa, habbi giurisdittione ne' membri della Chiesa, e così si raccoglie *ex cap. quia de exceptionibus in sexto, & ex cap.*

*cap. tanta de excessibus Pralatorum.* & è questo effetto comunemente accettato dall' uso, e consuetudine, che però il Giudice scomunicato pronunciano qualche sentenza pecca mortalmente, poiche si vale della giurisdizione, che non ha in cosa grave, e detta sentenza è inuvalida, perche è fatta senza competente giurisdizione. se lo scomunicato è Sacerdote, è incapace d'alcun beneficio, e di qualsiuoglia pensione, in maniera, che si rende inuvalida qualsiuoglia collatione di beneficio Ecclesiastico, o di pensione, mà se egli è scomunicato dopò hauer hauuto il beneficio non è priuo de' frutti di quello, purchè faccia l'ufficio annesso al beneficio, e questo si verifica tanto di chi fusse Parochiano, Canonico, o pure hauesse beneficio semplice. così dicono Pietro Nauarro lib. 2. de restit. c. 2. n. 238. Auila loco cit. dub. 1. Concl. 2. Siluestro, & altri contro Suarez disp. 13. sect. 2. n. 4. Henriq. lib. 13. cap. 13. n. 4. Sairo lib. 2. cap. 5. Vgol n. 24. Vgolino tab. 2. cap. 12. che può assolvere da' peccati mortali.

8 Quallsuoglia Sacerdote, può assolvere dalla Scommunica, quando non sia riservata, mà s'è riservata uon si può dare l'assoluzione di quella se non da chi tiene auctorità ordinaria, o delegata, o per virtù di Bolla,

o in virtù di Giubileo, o pure in virtù di qualche privilegio speciale; vero è che non si suol dare l'assoluzione della scomunica, se prima, non si è data la soddisfazione alla parte offesa, nell'articolo di morte ciascun Sacerdote, benchè degradato, scomunicato, o verò irregolare anzi heretico può assolvere dalle censure, e casi riservati, quando non si potesse andare dal Superiore, o dal Confessore approuato, C5c. così si raccoglie dal Concilio Tri. Tridentino, sess. 14. e 7. e tale è l'uso antico, della Chiesa, & è comune sentenza, & opinione de' Dottori.

9 Si contrahe la scomunica minore da chi pratica cò lo scomunicato, e non è scusato dalli casi posti dalla legge, ristretti in questo verso.

*Legge, humil, non saper, vtil bisogno.*

Doue per legge s'intende chi è ligato con lo scomunicato per legge di matrimonio, per humil, s'intendono i Seruitoti dello scomunicato, non saper l'ignorare, e non sapere, che alcuno sia scomunicato, vtil, vuol dire chi pratica con lo Scomunicato, sperando di guadagnarlo. Bisogno è finalmente, quando per necessità deue, & è costretto praticare, come il creditore può dimandare il suo credito dal debitore. La Scommunica minore ha due effetti. Il primo è, che prima l'huomo

del poter ricever i Sacramenti, e se li riceue, pigliando per esempio l'Eucharistia, ò facendo il Matrimonio, pecca mortalmente, così dicono Caietano verb. excommunicatio è ultimo Suarez disp. 24. se&. 3. n. 3. Co-uaruius cap. alma mater 1. p. 5. 8. Et altri comunemente, e lo stesso peccato commette, se essendo Sacerdote ministrerà detti Sacramenti, così dice Siluestro verbo excommunicatio n. 4. Benche altri siano di contraria opinione. Il secondo effetto della scomunica minore è priuare alcuno dall' esser eletto, ò presentato ad alcun beneficio, ò dignità Ecclesiastica, e se lo scomunicato di questa comunica riceuesse, ò accettasse il beneficio, ò dignità Ecclesiastica, peccaria mortalmente. Da questa scomunica può assolvere il Sacerdote proprio dello scomunicato; il proprio Sacerdote è quello, che hà l'authorità ordinaria sopra lo scomunicato, quale hà il Sommo Pontefice in tutto il mondo, il Vescouo nella sua diocesi, il Parrocchiano nella sua Parrocchia. E' probabile opinione d'alcuni, che il semplice Sacerdote possi assolvere dalla scomunica minore, quando non vi sia nello scomunicato peccato mortale, e che il Parrocchiano etiam fuori di Cofessione, possi assolvere il penitente dalla scomunica minore.

Caiet.

Suar.  
Cov.

## Della Sospensione.

## P V N T O II.

- 1 Che cosa sia Sospensione.
- 2 Quante sorti di Sospensione si trouino.
- 3 Quali siano gli effetti della Sospensione.
- 4 Quanto duri la Sospensione.
- 5 Che pena incorre, chi non osserua la Sospensione.
- 6 Chi può assolvere dalla Sospensione.
- 7 S'assegnano le differenze della Sospensione dalla Degradatione, ò dalla Depositione.

1 **S**ospensione è vna specie di Censura Ecclesiastica, con la quale la persona Ecclesiastica stà impedita, acciò non possi esercitare le funzioni del suo officio, o beneficio, ouer ordine, o in tutto, o in parte, o per qualche tempo, o in perpetuo, dalla quale definitione si raccoglie, che la Sospensione non hà luogo, ne' laici, mà solo nelle persone Ecclesiastiche, poiche questa solo hanno gl'adiuti, e gli beneficij, e l' officij, da' quali sono dette persone sospese da loro superiore, o in parte, o in tutto, o per qualche tempo determinato, ò per sempre

2 La Sospensione è di più sorti. Primieramente la Sospensione, o vero è dall' officio solamente, tanto se l' officio è dell'ordi-

nc 2

ne, o della giurisdittione, o vero è solamente dal beneficio, che suol essere Canonieato, o altra dignità, o vero è vnitamente dal beneficio, e dall'officio. Parimente la Sospensione dall'officio è di due sorti, ò è dall'officio totalmente, & è quando alcuno è priuato da qualsiuoglia esercizio, ò vero è priuato dall'esercizio d'vna parte del suo officio, per esemplo, se fusse priuato dal poter vdir le confessioni, e nõ dal poter ministrare i Sacramenti, si suole anco assignare vn'altra diuisione di sospensione, & è altra penale, altra medicinal; Bona. Bonac. de cens. disp. 3. par. 2. prop. 2. n. 4. Quella si dà in pena di qualche peccato commesso, questa si dà per emenda, e bene della persona sospesa. finalmente la sospensione altra è temporale, altra è perpetua, la temporale hà limitatione di tempo, la perpetua si dà senza limitar tempo alcuno.

3 La sospensione hà li suoi effetti determinati, e limitati, onde il Sacerdote sospeso dal celebrar la messa, può esercitare gli altri officij ammessi al sacerdotio; & il Vescouo sospeso dalli pontificali, può esercitare gl'atti di giurisdittione, da che si raccoglie, che chi è sospeso dalla giurisdittione, non è sospeso dall'ordine, e chi è sospeso dall'ordine, non è sospeso dalla giurisdittione, perche l'ordine non è ne-

cessariamente connesso con la giurisdittione, onde il Vescouo eletto, e confermato, può esercitar la giurisdittione, scomunicare e legger Confessori, e simili. Parimete chi è sospeso dall'ordine, non è sospeso dal beneficio, qual non si funda su l'ordine, ma su la prima tonsura.

4 Quando la sospensione hà tempo determinato, v.g. vn mese, dura per detto mese, quando non hà tempo determinato, dura per tutto quel tempo, che piace al Superiore; mà quando è dubio, se la Sospensione è ad tempus, ò perpetua, si deue presumere ad tempus ò temporale, perche le pene sempre si deuono pigliare, & intendere strettamente, e con limitatione.

5 Chi non offerua la sospensione, se non è scusato dalla paruità della materia pecca mortalmente esercitando l'atto, dal quale è sospeso, perche tradisce il precetto Ecclesiastico in cosa graue, così dicono communemente i Dottor, Nauarron 163. Nau. Henriquez c. 33. n. 1. Sarno c. 11. n. 8. Auila disp. 2. dub. 2. Sarn-Suarez disp. 27. sect. 2. & altri Auila Anzi chi fù sospeso per causa suari d'alcun delitto, diuene Irregolare trasgredendo la Sospensione con l'esercizio solenne dell'ordine maggiore, così si dice nel c. 15. vti de sententia, & communicationis in 6. & dal c. 1. de sententia, & ne iudicata in 6. mà

fe

se esercita l'ufficio senza solennità, come se il suddiacono cattedrale l'Epistola senza il manipolo, o pur esercitasse alcun ordine minore, non incorreria l'irregolarità.

6 Chi sospese può assolvere dalla sospensione, è però il Superiore, che ha ordinaria, o delegata potestà può togliere la sospensione, ma quella sospensione, che fù data, è posta per certo tempo determinato, con questa limitatione, finche sodisfaccia; fatta la detta sodisfazione, subito cessa. Il Vescouo può assolvere i suoi sudditi dalla sodisfazione perpetua, o limitata à certo tempo, benchè sia riseruata al Papa, purchè naschi da peccato occulto, e non dedotto al foro contentioso, come si raccoglie da Priuilegij concessi à Vescouo dal Còcilio Tridentino alla sess. 24. c. 6.

Conc.  
Trid.

7 E' differenza notabile tra la Sospensione, e la Degradatione, perche la Sospensione non priua della speranza di recuperare l'ufficio, o beneficio, dal quale è sospeso, mà la Degradatione, o vero depositione priua il degradato, o deposto dalla speranza di poter mai recuperare l'ufficio, dal quale è degradato, o deposto. La degradatione è di due forti, vna è verbale, e questa si suol chiamare depositione, con la quale l'Ecclesiastico è priuato in perpetuo da ogni of-

ficio, e beneficio, mà non perde il beneficio Clericale; l'altra è degradatione attuale, o vero reale, che oltre il priuare dall'ufficio, e dal beneficio in perpetuo, priua ancora dal beneficio Clericale, & si vfa in farla qualche forte di solennità, e se bene per l'ordinario il degradato si consegna alla Corte secolare, acciò sia punito di pena di morte, non sempre ciò accade, mà solo, quando la persona degradata hauesse fatto qualche delitto atroce, v.g. hauesse ammazzato il Vescouo, falsificate le lettere Apostoliche, hauesse il peccato dell'Heresia, è simili. Li peccati, che meritano la degradatione verbale sono l'Adulterio, il concubinato, che duri dopò la monitione, la simmonia notoria, lo Stupro, Incesto, & altri simili delitti atroci. La degradatione del Sacerdote si fa dal Vescouo, la degradatione del Vescouo dal Papa, mà li Prelati delle Re.igionì non hāno autorità di degradare li suoi sudditi; se di ciò non hauesse priuilegio speciale, come appare nel Concilio di Trento alla sess. 13. c. 14. Sairo c. 20. n. 26. & cap. 22. Auil. dub. 4. Henriq; lib. 13. c. 55. n. 2. Siluetto verbo degradatio n. 1. Bo. nacina disp. 4. preposit. 3. n. 8.

Conc.  
Trid.  
Sair.  
Auil.  
Hen.  
Silu.  
Bo. a.

Dell'

## Dell'Interdetto.

## PVNTO III.

- 1 Che cosa sia Interdetto.
- 2 Le specie, ò vero sorti dell'Interdetto.
- 3 Gl'effetti dell'Interdetto.
- 4 Della Priuatione de' Sacramenti.
- 5 Della Priuatione de' Diuini officij.
- 6 Della priuatione della Sepultura.
- 7 Delli peccati, e pene di quelli che trasgrediscono l'Interdetto.
- 8 Del leuarsi dell'Interdetto.
- 9 Che cosa sia cessatione à Diuini.

Soto  
Au il  
Her.

**L'**Interdetto è vna sorte, e specie di Censura Ecclesiastica, che priua il Christiano di poter riceuere alcuni Sacramenti, di poter esercitare i Diuini officij, e dell'esser sepolto dentro la Chiesa, come si raccoglie dal non est nobis de spensa libus e lo dicono Soto in 4 d. 22. q. 3. art. 1. Auila 5. p. d. 1. in principio Henriq. lib. 13. e 47. n. 1.

2 L'Interdetto altro è locale, altro è Personale, altro è misto. Il locale è quando direttamente s'interdice il luogo nel quale nõ si possono nè celebrare, nè vdir i Diuini officij, mà ben si possono vdir, e celebrare in altri luoghi. Il personale è quello, esn il

quale si proibisce, che il Popolo, ò pur alcuna persona particolare possa vdir, ò celebrare i Diuini officij. finalmente misto è quello, che abbracciando l'vno, e l'altro, e insieme insieme locale, e personale. Similmente l'Interdetto tanto locale, quãto personale è di due specie. l'vno è generale, che abbraccia, ò vn Regno intiero, ò vn intiero Popolo, e natione, altro personale, che abbraccia vna particular persona, ò vero vn luogo particolare. Trè sono gli effetti dell'Interdetto, cioè è, priuare de' Sacramenti, priuare de' Diuini officij priuare della Sepultura entro la Chiesa, mà perche questi sono effetti parimenti della Scommunica, e l'Interdetto questa differenza, che i detti effetti nell'Interdetto per volontà del Prelato, che interdice, si possono separare, perche può il Prelato interdire in quanto à partecipare i Sacramenti, e non interdire quanto alla sepultura, ò vero interdire quanto alla sepultura, & non quanto à i Sacramenti, doue che nella Scommunica questi effetti non si possono in alcun modo separare, Vero è che quando si publica l'Interdetto senza alcuna limitatione, s'intende, che debbia hauere tutti li trè detti effetti.

4 Nel tempo dell'Interdetto locale, generale, ò particolare, si può amministrare il Sacramen-

to del Battesimo , e della Cresima con la consueta solennità à fanciulli , & à grandi, ò sani, ò infermi, che siano, anzi nel giorno della Cena del Signore si può fare la Cresima , però chiuse le porte, senza suono di Campane, & escluse le persone scomunicate , & Interdette . e chi fusse personalmente Interdetto , purché non hauesse dato causa particolare à metterli l'Interdetto, può amministrare detti Sacramenti , sendo, che il Sacramento del Battesimo è di somme necessità, e la Cresima non è altro, che confirmatione del Battesimo . nel tempo dell'Interdetto generale , si può amministrare il Sacramento dell'Eucharistia alli morienti, & à chi stà in pessimo pericolo di morire , e può essere amministrato da quelli medesimi, che poteuano auanti l'Interdetto, quando non habbiano dato causa particolare à detto Interdetto.

Il Sacramento della Penitèza si può amministrare al tempo dell' Interdetto tanto à i sani, quanto all'Infermi, purché non siano Scomunicati, e non habbino dato causa speciale all' Interdetto, mà non si possono amministrare i Sacramenti dell'ordine, dell'estrema vntione, e del matrimonio, quali se ben è contratto, ad ogni modo pure è Sacramento; e non potendosi amministrare i Sacramenti nel

modo spiegato, ne anco si può celebrare il Matrimonio.

5 Nel tempo dell'Interdetto, non si possono celebrare i diuini officij, e le messe publicamente con suono d'organo, e di càpane, mà ne' monasterii per cõcessione di Bonifacio Ottauo, si possono celebrare senza detto suono, con voce bassa esclusi l'Interdetti, e scomunicati, e si può dire vna messa al giorno, quando l'Interdetto è generale, mà quando è speciale, si può celebrare la messa vna volta la Settimana priuatamente per rinouare il Santissimo Sacrameto per accompagnare il quale all' infermi, per suonar l'Aue Maria, per mostrar le reliquie, e per mostrar la solennità della seguente festa, si possono suonar le càpane. Nelle feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpo di Christo, Assuntione della Madonna, e sua Immacolata Concettione, si possono celebrare i Diuini officij, non ostante l'Interdetto, e nell'istessi giorni è lecito pigliare, seu riceuere i Santissimi Sacramenti, e sepelirsi ancora in luogo sacro.

6 Nella Chiesa, ò Cimiterio non possono sepelirsi quelli, che sono interdetti, & nel luogo interdetto, ne meno si possono sepelire, quelli, che sono interdetti, li Chierici, è Monaci nel tempo dell'Interdetto Generale si possono sepellire in luogo sa-



mento de' l'ordine.

2 Se l'Irregularità si piglia ampliamente, ed in vn certo significato assai largo, & vniuersale, e vn impedimento à pigliar gl'ordini, douunque è da qualsiuoglia causa nasci tal impedimento, & in questo senso, la femina e l'huomo non battezzato si può dire Irregolare. mà se l'Irregularità si piglia nella significazione sua più stretta, come qui si deue pigliare, & l'intendono gli Autori, non è altro, che vn impedimento indotto da' Sacri Canoni, che fa l'huomo inhabile ad hauer gli ordini, & hauendogli già à poterli esercitare, Dalla qual definizione appare, l'Irregularità nõ hà origine dall'huomo, mà dalla legge sola Canonica, ò da suoi Canoni, e perche l'Irregularità non è pena, che si dia per alcuna colpa, come son le Censure, però può occorrere, che vno incorra l'Irregularità non solo non facendo peccato, non commettendo colpa alcuna, mà facendo atto meritorio, come si vede nel medico, che per pura carità medicasse, e curasse l'infermi.

3 Da qui si raccoglie, che l'Irregularità alle volte s'intende nell'ampia sua significazione, & alle volte nella stretta, e rigorosa, & dell'Irregularità in questo senso, si parla adesso. E secondo l'Etimologia del nome, e suo vocabolo, si dice Irregularità,

perche è fuori, ò contro le regole de' Canoni, che hauendo alcuni l'impedimenti, come appresso habbi il Sacramento de' l'ordine, ò hauendoglià l'essercita.

4 Delle Irregularità generalmente parlando sono due sorti; Vna nasce dal Difetto, l'altra dal delicto. Questa seconda nõ s'incorre, se non per lo peccato mortale consummato, & eterno, v.g. L'Irregularità, che s'incorre per hauer commesso alcun Homicidio, non s'incorre da quello, che hebbe intentione di commetterlo, & usò ogni humana diligenza, purchè sequitasse, che se poi in effetto non seguì, non incorse l'Irregularità, perche questa richiede l'atto consumato, & eterno, e se vno nõ sapesse, che chi commette l'Homicidio, incorre l'Irregularità, se in effetto l'ha poi commesso, non è scusato dall'Irregularità, perche questa non è imposta per la contumacia, e per lo peccato, come pena di quella, mà per l'indecenza, & inconuenienza, ch'è, chi commise l'homicidio habbi l'ordine, ò lo essercisi, se bene alcuni scusano questo tale nel foro interno, come dice Bonaci. Bon. disp. 7. q. 1. p. 3. l'Irregularità, che nasce dal difetto, non suppone il peccato, mà il difetto, come si dirà appresso. Altra Irregularità si dice totale, altra parziale, quella prima, & rende in-

ha-

habile la persona à riceuer tutti gli ordini, e l'vsordi tutti. Questa priua l'huomo d' vna parte de gl' ordini . l'irregolarità nasce ò dal delitto, ò dal difetto sono diuerse, e diuersi forti, è prima quella, che nasce, & hà origine dal delitto. è assai varia, conforme varij sono i delitti, per i quali s'incorre, e questi sono, l'Heresia, l'Apostasia, l'Homicidio, ò notabil recisione d' alcun membro. Nasce tal volta dall'omicidio casuale commesso da chi attendeua ad opera per altro illecita, dall'hauer dato, ò riceuto due volte il Battesimo, e finalmente dall'hauer conferito, ò pigliato gli ordini da quelli, che erano impediti, & ligati dalle Censure. Quella poi, che nasce, & hà origine dal difetto, parimente è varia, e di diuersissime forti. Poiche i difetti ò son da parte del Corpo. ò dalla parte dell'anima, se sono dalla parte del corpo, alcuni difetti impediscono il poter esercitare l'ordine, altri sono, che denotano notabile deformità, e monstruosità, che stà o nelli seni, o nelli membri, confratti, ò dalla lunga infermità, ò dalla natura medesima, conforme diffusamente dicono Bonac. disp. 7. q. 2. p. 2. Suarez. & altri. Parimente li difetti dell' animo sono molti, primieramente l'Idioti, e che non fanno cosa, o scienza alcuna, quelli, che non han-

no l'uso della Regione. i Furiosi, & i Fàciulli sono Irregolari, altre tanto sono i Neofiti, cioè quelli, che di nouo si sono conuertiti dal Giudaismo, e dall' Infedeltà alla nostra Santa Fede. Vi sono altre forti d' Irregolarità nate da altri difetti; Alcune nascono dal difetto del Matrimonio, come il Bigamo, che hà hauuto due moglie, altre dal difetto de' Natali, come tutti quelli, che nõ sono nati di legitimo matrimonio, altre dal difetto dell' Origine, come sono i Schizui, ed i Serui, Altre sono dal difetto dell' Età ricercata dal Sacto Concilio di Trento, Altre dal difetto della buona Fama, così gl' Infami sono Irregolari: l' Infamia è di due forti; l'altra è quella del fatto; che incortono quelli, che per qualche graue delitto da' Giuristi, sono stimati, e giudicati Infami. Altra si chiama Infamia dalla legge da' Sacri Canonici, che hanno imposto alcuna infamia à qualche sorte di delitto, quale è l' Apostasia, il Ratto di qualche donna, il Duello, il matrimonio fatto cõ donna meretrice, e simili. Finalmente nasce l' Irregolarità tal volta da mancamento della douuta humanità, e mansuetudine, nel qual difetto incorrono i Ministri di Giustitia, e tutti quelli, che cooperano alla morte per altro giusta d'alcuno, come i Soldati, che vanno à guerra giusta.

Il Sommo Pontefice può dispensare da qualsivoglia Irregularità indotta da' Sacri Canonici, poiche potendo il Sommo Pontefice fare i Canonici, può ancora dispensare da quelli; e derogare alla loro forza, e vigore; Il Vescovo nella sua Diocesi può dispensare con li sudditi dall' Irregularità originata da delitto occulto eccetto quella, che viene dall' Homicidio, o da altro delitto, già dedotto al foro contentioso; Questo si deve intendere in quelle parti tanto, doue è ricetto il Concilio di Trento non altroue, doue non è stato riceuto, non essendo ragione, che goda il fauore, chi non sente il peso, se dunque in alcune parti non è stato riceuto il detto Concilio, e non si sono accettati gl'ordini, e li pesi di quello, nè anco si deuono accettare i fauori, e le gratie, seu Priuilegij, quali è questo di poter dispensare dall' Irregularità occulte; E perche la dispensa dall' Irregularità sia valida, si ricerca giusta causa, che sia espressa detta dispensa con qualche segno eterno, e che si spiega chiaramente, & in specie la Irregularità, della quale si cerca la dispensa, doue per dare detta dispensa non v'è tassata certa, & assignata forma di parole, ma comunemente si suol adoprare questa. *Dispensa tecum in Irregularitate, vel Irregularitatibus, quas ob talem, vel talem causam incur-*

*risti, req; habilem reddo ad susceptionem, vel executionem ordinum.* Auila così dicono Henriques lib. 14. s'airo cap. 17. n. 4. Auila part 7. disp. 10. dub. 1. Sayr. n. 10. Bonacc, disp. 7. q. 5. pun. vlt. n. 7.

6 E molto differente l'Irregularità dalla Depositione, ò vero Degradatione, poiche dall' Irregularità v'è facoltà, & v'so di esser dispensato, ma dalla depositione, e Degradatione non può essere alcun dispensato perche è impedimento perpetuo.

### Della Conscienza.

#### PUNTO V.

- 1 Che cosa sia Conscienza.
- 2 Qual sia la Conscienza retta, e quale l'erronea.
- 3 Qual sia la Conscienza Dubbia.
- 4 Qual sia la Conscienza scrupolosa, e la probabile.

1 **P**ER Conscienza, qui s'intende comunemente da' Dottori l'atto pratico dell'Intelletto, che giudica, e detta quello si hà da fare, ò tralasciare; e si dice Conscentia, conforme dice Siluestro. *Quasi concludens scientia.* perche è come vna conclusione pratica, che detta, e mostrando quello, si deve fare per non peccare conforme dice Siluestro nella sua summa verbo Conscentia n. 1.

2 La Coscienza alle volte è retta, alle volte è erronea, all' hora è retta, quando alcuno prudentemente giudica l' opera buona non buona, è quella mala, sia veramente mala e, non commette in questo giudicio alcun errore; all' incontro la Coscienza erronea è quella, che imprudentemente giudica, che il bene, e male, e peccato; per lo contrario quello, ch'è male, lo giudica bene, quello è peccato, giudica sia opera buona. Che però fa alcuna cosa, che la Coscienza retta, o pur erronea detta esser peccato mortale, pecca mortalmente, merche quanto è dal canto suo sprezza il ben operare, eligendo quello, che è male à peccato. Se alcuno fa vna cosa mala, stimando per Coscienza erronea esser bona, se l'ignoranza è inuincibile, non pecca, mà se l'ignoranza è vincibile, e colpeuole, pecca mortalmente, o venialmente, conforme è la quantità del male che fa, poiche l' Ignorantia colpenole, e inuincibile, tanto vale, quanto se fusse scienza in ordine alla colpa, & al peccato.

3 La Coscienza dubiosa è, quando alcuno non sà determinatamente, se alcuna cosa sia buona, o mala, e questo, o perche sospende il giudicio dall' vna, e l'altra parte, o positiuamente, e realmente dubita, da qual dottrina si possono risoluere

re d'alcuni casi, Il primo è, se alcuno dubia se il fare alcuna cosa sia peccato, sapendo dall'altra parte, che commetterla, e tralasciarla non è peccato, per effempio, dubitò se lo dire le tali parole sia peccato; e tralasciarle sà, che non è peccato, è tenuto, à tralasciarle, se puro s'èodo si consigliato, prudentemente non giudicará, che si dire quelle cose sia peccato, Il secondo, se alcuno dubitasse, se sia peccato il fare, o tralasciare alcuna cosa, deue usar diligenza per adherire ad vna parte, che se la cosa pure le parerà dubiosa, elegga quella parte, che le parerà migliore che se ne anco potrà far questo elegghi quella parte, che più le piacerà persuadendosi, che così facendo, non pecchi, perche in tal caso, tanto è, quanto se l'vna, e l'altra parte fusse probabile. Il Terzo se alcuno dubita, che il fare alcuna cosa, sia peccato mortale, ed'opera con questo dubio, pecca mortalmente; non deponendo la Coscienza dubiosa in vno delli modi detti, e poco fa assegnati, e se il dubio fù, s'era peccato veniale, pecca venialmente, mà se dubitando, non discende à giudicare, che sia peccato veniale, o mortale, e più probabile, che pecchi venialmente, se però non fusse apparecchiato à peccare, etiam mortalmente, quando fusse pecca-

ca-

cato mortale e, li costasse.

4 La Conscienza Scrupulosa è, quando alcuno per leggieri, ed in sufficienti inditij, o vero cōtrafegni, giudica, che vna cosa buona sia mala, e si chiama scrupuloso quello, che spesse volte patisce simili dubietà, e perplessità, & il Scrupuloso iusta il cōsiglio dell'huomo prudente, che deue tenere per confessore, e direttore della sua Cōscienza, non solo può; mà deue operar contro la sua Conscienza scrupulosa, stante, che questa si fonda su leggieri, e fiacchi inditij. La Conscienza probabile è quella, che hà sodi, e fermi fondamēti per l'vna, e l'altra parte, onde

quando due opinioni contrarie, sono egualmente probabili, può la persona seguirare la più sicura, benchè sia meno probabile, può anco seguirare la meno sicura, e la meno probabile, quando però da ciò non seguitasse graue danno della salute propria, o di quella del prosimo, perche all'hora deue seguirare la più sicura. E così è atai più probabile, che il Giudice nel pronunciare alcuna sentenza, deue seguirare la parte più probabile. Più alla diffusa di questo trattano Vasq. 12. à q. 58. Azorio Vasq. tom. 1. lib. 2. à cap. 8. Filiuc. Az or tom. 2. tract. 21. cap. 4. Fil u

I L F I N E.



**TAVOLA DELLE COSE NOTABILI**  
 Contenute nell'Aggiunta alli Ragionamenti, e casi del  
 Reu. Pad. Fr. Angelo Eugenii.

Censure.

**S** Communica che cosa sia, e di quante forti. 15.

Giusta, è ingiusta si dà temere. 16.

Effetti della Scommunica maggiore, quali. 16. 17.

Scommunicato non può udire messa.

17. È priuo de' beni della Chiesa.

18. Riceuendo l'ordine diuine Irregolare. 18. È priuo della Sepoltura Ecclesiastica, e della Giurisdictione. 18.

Ogni Sacerdote può assoluere dalla Scommunica non reseruata. 19.

Effetti della Scommunica minore, quali 19.

Cessatione à diuinis.

È simile all'Interdecto, chi la viola non incorre nell'Irregularità. 25.

Conscienza

Che cosa sia 28.

Di quante forti. 29.

Crociata.

Bolla della Crociata, simile al Giubileo 12.

Chi hà tal Bolla, può eligger si il Confessore. 12. può sser assinto da' casi reseruati. 12. non già dall' Heresia.

12. Né anco in articulo mortis 13.

Nō si può godere tal Priuilegio fuori della Sicilia. 13.

Chi non può finire la Confessione nel tempo, che dura la Bolla, può finir la, passato il tempo. 13. così chi si fosse smenticato alcun peccato reseruato

Si possono mutare i voti, etiam giurati,

e quali 13.

Può ritignersi il Penitente in virtù della Bolla i debiti, e quali 14.

Può mangiare latticini ne di digiuni Degradatione.

Differisce dalla Sospensione 22. del Sacerdote si fa dal Vescovo, del Vescovo dal Papa 22. non può farsi da Prelati delle Religioni 22. il degradato non può essere dispensato 28. peccato. 14.

Depositione.

Differisce dalla Irregularità 28. Il depositato, è degradato non può essere dispensato. 28.

Giubileo.

Che cosa sia 10. In virtù del Giubileo può il Confessore assoluere dall' Heresia, è probabile. 10.

Chi pecca in confidenza del Giubileo, se si pente può essere assoluto 10.

Vna volta assoluto in virtù del Giubileo, se di nuouo pecca può essere di nuouo assoluto. 11.

Chi nel tempo del Giubileo si smentica qualche peccato può essere di questo assoluto 11.

Anzi possono mutarsi i voti. 11.

A chi non fa la penitenza, non ritornano i peccati assoluti 11.

Il Giubileo quanto dura. 11.

Si deue osservare quanto comanda la Bolla. 11.

Indulgenza

Connessione col Sacramento della Penitenza. f. 1. Onde habbia haunto l'

ori-

origine f 1. 2. che signifi chi a R met-  
tela pena da paga si nel Purgatorio.  
2. Non rimette le pene dovute al  
peccato Originale 3. Tanta pena ri-  
mette, quanta vien concessa da chi  
concede l'Indulgenza. 3. come s'in-  
tende di sette, di diece, & cento gior-  
ni. 3. Si riduce in Carena, Quadra-  
gena, e Settena. 3. Il Sommo Ponte-  
fice può concedere l'Indulgenza 4.  
Li Vescovi di commessione del Som-  
mo Pontefice. 5. con causa raggone-  
vole. 5. Condizioni di chi deve gua-  
dagnare l'Indulgenza 5. Che deve  
adempire. 6.

Indulgenza di quante sorti. 7.

In articolo di morte, come. 8.

Pigliata con debito modo. 8.

Per l'anime de Morti. 8. si può pigliare  
più volte. 9.

Irregolarità.

Che cosa sia, e di quante maniere. 25.

per incorrervi vi bisogna l'atto con-  
sumato. 26. Dónde nasce. 27. Chi pos-  
sa dispensarvi. 28.

Differisce dalla depositionsione, o degrada-  
zione. 27.

Interdetto.

Che cosa sia, e di quante sorti, e qua-  
li gli effetti 22. nel tempo dell'inter-  
detto si può amministrare il Sacra-

mento del Battesimo, e Cresima. 24.  
Si può amministrare il Sacramento del-  
l'Eucaristia a morienti. 24. Et il Sa-  
cramento della Penitenza, non già  
dalli Scomunicati 24. non si posso  
no celebrare i divini officij. e messe  
publicamente. Ne Monasteri sò, ma  
senza suono. 24. In qualigiorni si  
possò sonare le Campane 24. Non  
si può o gl'interdetti sepelirsi in chie-  
sa, o Cimiterio. 24. Li trasgressori  
peccano, e gli Ecclesiastici incorrono  
nell'Irregolarità 25. Si leua da chi il  
pose 25.

Peccato per peccato attuale s'intende  
tanto il mortale, quanto il veniale. 3.

Professione de Religiosi equiuale al Bat-  
tesimo. 3.

Sospensione.

Che cosa sia, e di quante sorti 20. Sui  
effetti. 21. Il Sacerdote sospeso dal-  
la messa, & il Vescovo da Pontificali  
possono essercitare gli altri atti. 21.  
Il suspeso dalla Giurisdittione non  
è sospeso dall'ordine. & è contra. 21.  
Dura conforme il tempo determina-  
to. 21. Chi non l'osserva pecca mor-  
talmente. 21. Anzi diuina Irregola-  
re. 22. Chi suspeso può assoluere. 22.  
Differisce dalla Degradatione, & per-  
che. 22.

I L F I N E

